

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' DI TRASPORTO DEI PAZIENTI NEFROPATICI NEI CENTRI DIALISI DELL'AZIENDA SOCIO SANITARIA MEDIO CAMPIDANO

Art. 1 Ambito di Applicazione

Il presente Regolamento, in attuazione della DGR 45/13 del 20.12.2023 disciplina le modalità di trasporto dal proprio domicilio al Centro di Dialisi dei pazienti nefropatici cronici sottoposti a trattamento dialitico, residenti nell'ambito territoriale della ASL Medio Campidano, o provenienti dalle zone limitrofe dell'Alto e Basso Campidano la cui residenza si trovi più vicina ai centri dialisi del PO di San Gavino e al CAL di Serramanna.

Art. 2 Destinatari

La ASL Medio Campidano, compatibilmente con la concreta realtà organizzativa aziendale, sulla base della normativa vigente in materia e nel rispetto dei principi di imparzialità e trasparenza, con il presente regolamento disciplina gli ambiti e le forme di trasporto dei pazienti Nefropatici avvalendosi di Convenzioni stipulate appositamente con Associazioni di Volontariato, inserite nell'elenco previsto nel successivo art. 3.

L'osservanza delle procedure, dei criteri e delle modalità stabilite dal presente regolamento costituisce condizione necessaria per la stipula delle convenzioni con la ASL Medio Campidano.

Art. 3 Elenco Idonei

Per la costituzione dell'elenco di operatori idonei allo svolgimento del servizio di trasporto, la ASL avvia una manifestazione di interesse rivolta a tutte le Associazioni di Volontariato in possesso dei seguenti requisiti:

- costituzione ai sensi del Decreto Legislativo n. 117 del 03 luglio 2017 e ss.mm.ii. (Codice del Terzo settore);
- iscrizione da almeno 6 mesi nel Registro Unico nazionale del Terzo settore, come disciplinato dal Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 106/2020 del 15 settembre 2020, o se non ancora costituito:
 - iscrizione nel Registro Generale del Volontariato, istituito presso la Presidenza della Regione;
 - iscrizione nel registro regionale delle Associazioni di Promozione Sociale presso l'Assessorato Igiene e sanità e Assistenza Sociale;
- avere sede ed operare nel territorio regionale
- disponibilità giuridica e dettaglio dei veicoli attrezzati per il trasporto dei diversamente abili anche carrozzati, collaudati come da art. 78 Codice della Strada;
- certificato di abilitazione professionale KB e dei corsi di formazione di primo soccorso BLS e BLSD (per il personale che opera sulle ambulanze – autisti e soccorritori)
- impegno ad emettere fattura;

L'Avviso di indizione della procedura riservata alle organizzazioni di volontariato per l'iscrizione in un elenco di idonei finalizzato al trasporto dei pazienti nefropatici cronici sottoposti a trattamento dialitico, viene pubblicato nella sezione "Bandi di Concorso e Selezione" del sito aziendale ASL Medio Campidano, ai sensi dell'art. 56 commi 3 e 3-bis del D. Lgs 117/2017.

Le Associazioni interessate a prestare il servizio di trasporto disciplinato dal presente regolamento, dovranno comunicare il proprio interesse attraverso richiesta di iscrizione in apposito elenco.

Con la presentazione di tale richiesta, a cui deve essere allegato il Curriculum dell'Associazione e il Progetto concernente le Attività da svolgersi, si apre l'istruttoria per la verifica del possesso dei

requisiti previsti dalla normativa nazionale e regionale e della concreta capacità di operare e realizzare l'attività oggetto della convenzione, requisiti e capacità che devono essere mantenuti per tutta la durata della convenzione.

L'elenco delle Associazioni ritenute idonee per lo svolgimento del servizio di trasporto dei pazienti dializzati, approvato con atto deliberativo, verrà pubblicato sul sito Aziendale.

Le attività di volontariato prestate all'interno della ASL Medio Campidano dovranno essere rese in regime convenzionale.

Art. 4

Modalità di esecuzione del servizio

Il personale delle Associazioni di Volontariato nell'espletamento del servizio di trasporto dovrà osservare le seguenti prescrizioni:

- Il trasporto dovrà essere effettuato dai soggetti con automezzi nella disponibilità giuridica qualificata del Legale Rappresentante delle Associazioni di Volontariato assumendo a proprio carico ogni onere assicurativo, fiscale e legale connesso all'uso dei mezzi stessi. I mezzi di trasporto da utilizzare, in armonia con le linee guida del settore, possono essere, a seconda della necessità di supporto di cui necessita il paziente:

- l'autovettura,
- l'autolettiga
- il furgone finestrato (per pazienti non deambulanti, comunque non trasportabili con altri mezzi o in carrozzina con accompagnatore);
- l'ambulanza tipo B (per pazienti non autosufficienti, allettati e non trasportabili con altri mezzi).

- Non sono consentiti, a nessun titolo, trasporti di pazienti emodializzati mediante autovetture di uso privato appartenenti a componenti delle Associazioni di Volontariato non autorizzate e prive di contrassegni di riconoscimento;

- I veicoli di trasporto devono essere mantenuti secondo quanto disposto dalla normativa vigente con particolare riferimento alle condizioni igieniche, all'attrezzatura sanitaria e alle misure di sicurezza,

- La manutenzione degli automezzi utilizzati nello svolgimento del servizio è a carico e sotto la responsabilità delle Associazioni di Volontariato, come pure la pulizia e la sanificazione ordinaria e straordinaria degli stessi;

Il trasporto, in generale, deve rispondere a criteri di appropriatezza e qualità, con l'obiettivo di garantire tempi di attesa ridotti (di norma inferiori alla mezz'ora), e l'individuazione del mezzo con le caratteristiche più adatte a quel tipo di paziente.

- dopo aver accompagnato il/i paziente/i presso il Centro Dialisi deve nell'immediato recarsi fuori dai locali. Lo stesso dovrà, al termine della seduta e all'orario stabilito provvedere a gestire il trasporto del paziente dializzato verso il proprio domicilio.

L'ingresso e l'uscita del paziente al e dal Centro dovrà avvenire secondo le procedure stabilite dal Centro Dialisi.

- il personale è tenuto: a conoscere e rispettare il presente regolamento, al rispetto della dignità e dei diritti degli utenti, ad osservare un comportamento conforme ai principi di buon andamento, efficacia, efficienza e adeguatezza del servizio svolto;

- è tenuto ad osservare la più rigorosa riservatezza sulle notizie e sui fatti dei quali può venire a conoscenza nel corso delle prestazioni svolte e ad improntare ogni attività alla più assoluta discrezione e riservatezza nel rispetto delle prescrizioni contenute nel Regolamento UE 2016/679 (c.d. GDPR) relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, del D.Lgs. n. 196/03 del 30 giugno 2003 così come modificato dal D.Lgs. n. 101/18 del 10 agosto 2018 nonché dei provvedimenti e delle indicazioni dell'Autorità Garante in materia di trattamenti dei dati personali degli interessati;

- ogni operatore è tenuto ad utilizzare un abbigliamento adeguato al luogo di cura presso il quale opera, funzionale all'attività che va a prestare nonché decoroso, pratico e consono al rispetto della buona educazione e delle norme igieniche dei Centri Dialisi;

- è fatto divieto assoluto all'Operatore di accettare e/o richiedere, per sé e per gli altri, regali o altre utilità neanche se di modico valore a titolo di corrispettivo per il compimento della propria attività lavorativa;

- il personale deve sempre agevolare l'accompagnamento dell'utente nel tragitto dell'abitazione o dal Centro Dialisi alla vettura e viceversa.

Art. 5 Tariffe

Per il servizio di trasporto dei pazienti nefropatici cronici dal proprio domicilio al Centro di Dialisi e in riferimento alla singola seduta dialitica, verranno applicate le seguenti tariffe:

Trasporto mediante autovettura abilitata "auto medica"

Rimborso chilometrico di **€ 2/Km + € 15 quota fissa per ogni seduta dialitica.**

Trasporto mediante furgone finestrato (per pazienti non deambulanti, comunque non trasportabili con altri mezzi o in carrozzina con accompagnatore);

Rimborso chilometrico di **€ 2/Km + € 30 quota fissa per ogni seduta dialitica.**

Trasporto mediante Ambulanza tipo B (per pazienti non autosufficienti, allettati e non trasportabili con altri mezzi).

Rimborso chilometrico di **€ 2/Km + € 30 quota fissa per ogni seduta dialitica.**

Art. 6 Modalità Attivazione Servizio

La scelta dell'Associazione di Volontariato è rimessa al paziente, il quale dovrà necessariamente attingere dall'elenco previsto nel precedente art. 3.

Il percorso prende avvio con la presentazione della richiesta da parte del paziente al Centro Dialisi, allegando la dichiarazione sostitutiva, resa nelle forme di legge, da cui risulti per il richiedente l'insussistenza del diritto a rimborsi per lo stesso titolo da parte di enti previdenziali o assicurativi, o di altri enti anche sulla base di normative statali e regionali.

Il Direttore della SC. Nefrologia o suo delegato, responsabile della presa in carico, avrà cura di certificare le condizioni cliniche che rendono indispensabile il trasporto del paziente, indicando il tipo di mezzo necessario e la durata presunta del servizio.

Il Direttore della SC. Nefrologia o suo delegato dovrà verificare la correttezza delle informazioni trasmesse nella richiesta e, nei casi di certificazioni di carattere definitivo o di reiterate richieste, verificare che sussista la necessità di tale servizio come da certificazione emessa, nonché monitorare il permanere dei requisiti autorizzativi nelle autorizzazioni a tempo indeterminato.

Trasmetterà poi la documentazione alla SSD. Affari Generali per i successivi adempimenti che riguardano il pagamento delle prestazioni effettuate dalle Associazioni di Volontariato.

Si specifica che la legge regionale 8 maggio 1985, n. 11 (Nuove norme per le provvidenze a favore dei nefropatici), prevede diverse provvidenze a favore dei nefropatici, tra le quali il rimborso delle spese di trasporto dei pazienti nefropatici ai centri dialisi, che **deve considerarsi alternativo** all'onere a carico della ASL, derivante dal presente Regolamento.

Si precisa, al riguardo, che l'autorizzazione al trasporto non potrà essere rilasciata nel caso in cui il paziente preferisca avvalersi di un Centro dialisi più distante rispetto a quello individuato dall'Azienda o rifiuti di trasferirsi quando il posto dialisi si renda disponibile nel centro di pertinenza della ASL. Sono, altresì, **esclusi dai benefici della presente misura i pazienti che abbiano diritto a rimborsi, per lo stesso titolo, da parte di enti previdenziali o assicurativi, o di altri enti anche sulla base di normative statali e regionali.**

Art. 7 Copertura assicurativa

In conformità al D.lgs. 117/2017, le Associazioni devono assicurare i propri aderenti, che prestano attività di volontariato, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Gli oneri relativi all'assicurazione obbligatoria per i volontari che prestano la propria attività nelle strutture aziendali, in conformità con l'art. 18, 3 comma del D. Lgs. 117/2017, sono a carico dell'ASL

Medio Campidano. La ASL provvederà a rimborsare il premio anticipato dall'Associazione, nei limiti della quota parte, che non abbia percepito analoga provvidenza da parte della Regione o di altro Ente Pubblico.

Al fine di consentire l'ingresso dei volontari nelle Strutture Aziendali, le Associazioni devono consegnare alle Direzioni di cui sopra, copia delle polizze assicurative previste dalla normativa vigente in materia.

Art. 8 **Referente dell'Associazione**

Ogni Associazione individua un suo delegato come referente che mantiene i rapporti formali con la struttura Aziendale di riferimento e partecipa ad eventuali incontri ufficiali e riunioni. Il Referente, così come anche il Rappresentante Legale dell'Associazione, non può in nessun caso essere un dipendente dell'ASL Medio Campidano.

Art. 9 **Disposizioni in materia di tutela dei dati personali**

L'ASL Medio Campidano e le Associazioni garantiscono reciprocamente l'osservanza di quanto sancito dalla normativa della privacy attualmente in vigore.

In ossequio alla normativa succitata gli enti di volontariato, nella persona del loro rappresentante legale, sono nominati terzi responsabili, presso la loro sede legale, per l'eventuale trattamento, sia manuale che informatizzato, dei dati personali connessi con l'espletamento delle attività oggetto della convenzione stipulata.

I volontari che prestano la propria opera all'interno delle strutture della ASL sono designati dall'Associazione di appartenenza quali autorizzati (incaricati) al trattamento dei dati e operano sotto la diretta autorità del suddetto responsabile, attenendosi alle istruzioni loro impartite. È fatto esplicito divieto ai volontari di accedere, a qualsiasi titolo, alla documentazione sanitaria dei pazienti.

In ogni caso, l'Associazione è direttamente responsabile dei danni cagionati a terzi in conseguenza di un illecito trattamento di dati personali imputabile a suoi associati, dipendenti o collaboratori.

Art. 10 **Sospensione/risoluzione del rapporto in convenzione**

È onere dell'Associazione vigilare sull'osservanza, da parte degli Operatori, di quanto previsto dal presente regolamento.

Nel caso si riscontrassero inadempienze ai contenuti della convenzione, la ASL potrà decidere la sospensione o la risoluzione della convenzione stessa.

Tale decisione verrà formalmente comunicata all'Associazione con nota a firma del Direttore della ASL, ed avrà effetto dal giorno della comunicazione, senza che l'Associazione nulla abbia a pretendere.

È fatto obbligo al Legale rappresentante dell'Associazione di Volontariato segnalare tempestivamente alla ASL Medio Campidano l'eventuale cancellazione o revoca dal Registro Unico nazionale del Terzo settore, dal Registro Generale del Volontariato, istituito presso la Presidenza della Regione o dal Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale; in tale ipotesi, la Convenzione verrà risolta con effetto immediato.

Art. 11 **Verifica e controllo delle attività**

L'Azienda potrà accertare, concordando tempi e modalità con il Rappresentante Legale dell'Associazione o un suo delegato, il regolare svolgimento e la qualità del servizio oggetto della convenzione al fine di verificarne i risultati e il controllo degli stessi, anche in rapporto ai costi/benefici.

Art. 12
Durata della convenzione

Laddove non sia diversamente stabilito da specifiche normative, accordi e/o protocolli d'intesa stipulati al livello regionale/nazionale, le convenzioni hanno durata minima di anni 1 (uno) e massima di anni 3 (tre), non sono tacitamente rinnovabili e si procede ad eventuale rinnovo su espressa richiesta dell'Associazione, presentata con le medesime procedure e modalità di cui al precedente articolo 5.

Art. 13
Disposizioni Finali

Per quanto non previsto dal presente regolamento, si fa esplicito rinvio alla normativa nazionale e regionale di riferimento.

Art. 14
Entrata in vigore

Il presente Regolamento è composto da n. 5 pagine e n. 14 articoli, ed entra in vigore con l'adozione di apposito atto Deliberativo di approvazione.